

**Ordinanza num.17**



**Data adozione 27/04/2020**

**COPIA**

## COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità l' 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale pandemica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

- la propria ordinanza n. 12 del 24 marzo 2020 “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Chiusura parchi, giardini pubblici e aree verdi aperti al pubblico, chiusura cimiteri comunali, sospensione mercati, posteggi isolati e mercati agricoli”;
- il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 che dispone la proroga fino al 13 aprile 2020 dell’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 12 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03 aprile 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”;
- la propria ordinanza n. 13 del 6 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Chiusura parchi, giardini pubblici e aree verdi aperti al pubblico, chiusura cimiteri comunali, modalità di effettuazione dei mercati, posteggi isolati e mercati agricoli.”;
- la Circolare del Ministero della Salute del 8 aprile 2020, che sostituisce la precedente del 1 aprile 2020, avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”;
- la propria ordinanza n. 14 del 14 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Chiusura parchi, giardini pubblici e aree verdi aperti al pubblico, chiusura cimiteri comunali, modalità di effettuazione dei mercati, posteggi isolati e mercati agricoli – Proroga validità.”;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, in particolare:

1) è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

2) nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Ritenuto, quindi, a parziale modifica della propria ordinanza sindacale n. 14 del 14 aprile 2020:

**1) consentire l'accesso ai cimiteri comunali nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante**, ferme restando le condizioni di cui all'ordinanza sindacale 14/2020;

2) consentire l'effettuazione dei mercati (oltreché posteggi isolati e mercati agricoli) del territorio comunale - ad eccezione dei giorni festivi del 1° maggio 2020 - per la vendita sia di generi alimentari **sia di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi**, ferme restando le condizioni di cui all'ordinanza sindacale 14/2020;

Dato atto che l'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione, salva la sussistenza di più grave fattispecie penale, dell'art. 650 c.p.;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### ORDINA

1) di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;

**2) consentire l'accesso ai cimiteri comunali nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante**, ferme restando le condizioni di cui all'ordinanza sindacale 14/2020;

3) consentire l'effettuazione dei mercati (oltreché posteggi isolati e mercati agricoli) del territorio comunale - ad eccezione dei giorni festivi del 1° maggio 2020 - per la vendita sia di generi alimentari **sia di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi**, ferme restando le condizioni di cui all'ordinanza sindacale 14/2020.

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- viene inviata al Prefetto della Provincia di Treviso;

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale, ed ha validità fino al 3 maggio 2020 salvo proroga con analoga ordinanza.

Le disposizioni del presente provvedimento perdono efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali o regionali più restrittive.

La vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza è attuata dagli organi di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 e ss c.p.p..

IL SINDACO

Dott.ssa Rossella Cendron

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....